



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**Licenziamento
disciplinare**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Presidente -

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. GUALTIERO MICHELINI

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 9988/2025

Cron.

Rep.

Ud. 08/01/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9988-2025 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ S.R.L. (già ██████████
██████████ S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████

2026

23

██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 901/2025 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 12/03/2025 R.G.N. 2804/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/01/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.



Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Napoli, svolta CTU, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli di rigetto dell'impugnativa del licenziamento per motivi disciplinari intimato in data 1.3.2022 dalla società in epigrafe al dipendente [REDACTED]

2. La domanda era fondata sulla sostenuta nullità per discriminazione indiretta del licenziamento per giusta causa, intimato in ragione delle minacce rivolte nei confronti dei vertici aziendali, in occasione della contemporanea ricezione di due lettere di contestazione. La Corte territoriale accertava (appunto in base alle risultanze della consulenza) che il lavoratore era affetto da ubriachezza abituale, piuttosto che da cronica intossicazione da alcol, e valutava che lo stesso fosse sobrio e lucido al momento della ricezione delle lettere di contestazione. Escludeva così la sussistenza di discriminazione, e riteneva il licenziamento giustificato e proporzionato, per la gravità della minaccia.

3. Avverso la sentenza d'appello l'originario ricorrente, poi appellante, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha resistito con controricorso parte datoriale; con successiva memoria il difensore del ricorrente ha comunicato il decesso del suo assistito, avvenuto il 17.8.2025; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente si rileva, come anche evidenziato dalla difesa ricorrente, che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto



dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757/2016).

2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto di motivazione, nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 115, 116, 194 c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui, in maniera apodittica ed in contraddizione con le risultanze della CTU, ha ritenuto che il lavoratore fosse lucido al momento della ricezione delle lettere di contestazione.

3. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché, anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censurando la motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte avrebbe aderito alle conclusioni della CTU, senza considerare i rilievi critici mossi alla stessa dal ricorrente.

4. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della Direttiva 2000/78/CE, nonché degli artt. 2, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 216/2003, 2727 e 2729 c.c., 18, commi 1 e 2, St. Lav., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe considerato che il lavoratore, al momento dei fatti, si trovava in uno stato di turbamento psichico, tale da determinare una condizione di handicap, da valutare come causa di discriminazione indiretta.



5. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 115 e 116 c.p.c., 18, comma 4, St. Lav., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto giustificato il licenziamento in ragione della gravità oggettiva della minaccia profferita, senza indagare l'intenzionalità o meno della condotta.

6. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 c.c., e dell'art. 18, comma 4, St. Lav., come modificato dalla legge n. 92/2012, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto proporzionata ai fatti la sanzione del licenziamento.

7. I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente per connessione, perché tutti riguardanti l'esito della CTU svolta in grado di appello e la valutazione dello stato psichico del lavoratore al momento dei fatti contestati, non sono fondati.

8. In primo luogo, osserva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e n.8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019).

9. Rileva, inoltre, il Collegio che la sentenza gravata ha dato espresso rilievo alle note critiche depositate dall'allora appellante e ha spiegato, con motivazione logica e congrua,



pertanto non rivedibile in sede di legittimità, le ragioni del loro mancato recepimento.

10. Questa Corte ha già avuto occasione di specificare (Cass. n. 12641/2021, n. 20311/2025) che, in tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore deve essere effettuata con riferimento agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto; la condizione psichica del lavoratore è pienamente implicata nel giudizio di proporzionalità, che non può prescindere dall'accertamento in ordine a fattori eventualmente idonei ad incidere sulla determinazione responsabile del soggetto agente; quindi, il giudice del merito, prima ancora di indagare sul grado della colpa o sull'intensità dell'elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia tenuto quel comportamento con coscienza e volontà (Cass. n. 13883/2004, n. 2720/2012), qualora risultino allegate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all'agente.

11. A detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, ha escluso che l'odierno ricorrente versasse in una condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive al momento dei fatti disciplinarmente rilevanti e contestati.

12. Del resto, qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra



le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2004).

13. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiara di condividere il merito, è necessario che la parte allegghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 11482/2016; conf. Cass. n. 19427/2017; v. anche Cass. n. 15147/2018, Cass. n. 37027/2022, n. 2067/2025).

14. Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 2119 c.c., la Corte di Napoli ha fornito congrua motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione applicata rispetto al fatto contestato e accertato.

15. Rammenta il Collegio che non può essere censurato in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, il giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma contrattuale collettiva, se non in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale; non è, invece,



consentita in sede di sindacato di legittimità la sostituzione di questa Corte al giudice del merito nell'attività di sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione. E l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (cfr. Cass. n. 13534/2019 e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 7029/2023, n. 23287/2023, n. 26043/2023, n. 30663/2023, n. 107/2024, n. 5596/2024, n. 12787/2024, n. 21123/2024, n. 24523/2024, n. 2971/2025).

16. Per completezza, va anche rilevato che le censure ricondotte al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., precluse per effetto della pronuncia di merito cd. doppia conforme.

17. Il quinto motivo non è fondato.

18. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito (Cass. n. 17548/2025, n. 8293/2012, n. 7948/2011, n. 24349/2006, n. 3944/2005, n. 444/2003).

19. La valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in



termini, v. Cass. n. 14811/2020). In caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata - frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi -

la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma, con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715/2016, Cass. n. 20817/2016).

20. In ragione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio; al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale dell'8 gennaio 2026.

La Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta

